SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 506.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

disegno II - elementi costruttivi;
matematica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 331

86G0858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 507.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto privato dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 332

86G0859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 508.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

archeologia e antichità provinciali romane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 333

86G0860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 509.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 143, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biochimica applicata;
enzimologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 334

86G0861

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986), **coordinato con la legge di conversione giugno 1986,** n. 472 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1986), **recante: «Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

1-bis. *L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.*

1-ter. *I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione.*

2. *Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1° settembre 1986 nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987.*

3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.

4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile.

4-bis. *Il termine di due anni previsto dall'articolo 13*-novies *del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.*

4-ter. *Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.*

4-quater. *I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986.*

4-quinquies. *Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987.*

Art. 1-bis

1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter *dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini dell'indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1*-ter *dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.*

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 1-ter

1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater *dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: «dieci rate» e: «dodici rate» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «venti rate» e: «ventiquattro rate».*

2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari.

Art. 1-quater

1. Al comma 5-ter *dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera* e), *è aggiunta la seguente:*

«f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986».

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art. 1-quinquies

1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, *del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)».*

Art. 1-sexies

1. Il comma 2 dell'articolo 1-bis *del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso.*

Art. 2.

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, e differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonché i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986.

2. *A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate.*

3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.

Art. 3-bis

1. La misura dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziate per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, *per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto,* la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.

2-bis. *All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni».*

Art. 5.

1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire *90 miliardi* per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo».

4-bis. *Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.*

Art. 5-bis

1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986.

2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo».

Art. 5-ter

1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera q), *della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise.*

Art. 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1986 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, ha prorogato al 30 giugno 1986 la validità delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, il cui testo è il seguente:

«Art. 9. — 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985».

«Art. 11. — Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

— Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, ha prorogato al 30 giugno 1986 la validità dell'art. 13-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 159, che si trascrive:

«4. Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874».

Note all'art. 1, comma 1-bis:

— L'art. 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 2. *Personale tecnico.* — Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente».

(Omissis).

— L'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è il seguente:

«Art. 3. *Fondo per il risanamento e la ricostruzione.* — Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 18, terzo comma, legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma».

Note all'art. 1, comma 1-ter:

— Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

— Il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concerne la disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

— Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, concerne provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente la disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, prevede:

«Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;

4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.

Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, a favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.

Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa».

(Omissis).

Nota all'art. 1, comma 3:

Si trascrive l'art. 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici:

«Art. 8. — I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto.

Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni di cui al precedente articolo sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali».

Nota all'art. 1, comma 4:

Si trascrive l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 791/85:

«3. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile».

L'art. 1, comma quinto, del decreto-legge n. 313/1985, concernente proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative in materia di calamità naturali, prorogava, al 31 dicembre 1985, il termine indicato nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, il quale a sua volta prorogava, al 30 giugno 1985, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

*Nota all'art. 1, comma 4-*bis:

L'art. 13-*novies* del decreto-legge n. 159/84 recita:

«Art. 13-*novies*. — 1. E considerata popolazione residente dei comuni di Calstelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.

3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni».

*Nota all'art. 1, comma 4-*quater:

Si trascrivono i commi 1 e 3 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, concernente proroga dei termini ed interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata:

«Art. 2. *Strumenti urbanistici.* — 1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 giugno 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

*Note all'art. 1, comma 4-*quinquies:

— L'art. 2, comma 5, del più volte citato decreto-legge n. 791 è il seguente:

«5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986».

— Il comma quarto dell'art. 1 del decreto-legge n. 313/1985, ultimo di una serie di proroghe, prorogava il precedente termine del 10 giugno 1985 indicato nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118.

*Note all'art. 1-*bis*, comma 1:*

— L'art. 1, commi 1 e 1-*ter*, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, concernente interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, dispone:

«Art. 1. — 1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 420 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 320 miliardi nell'anno 1984, fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

1-*ter*. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni».

— Il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, concernente interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo, all'art. 4 dispone:

«Art. 4. — L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2539».

— La legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria) all'art. 16, comma 7, dispone:

«7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi».

*Nota all'art. 1-*bis*, comma 3:*

Per l'art. 16 della legge n. 41 del 1986 si veda la nota precedente.

*Nota all'art. 1-*ter*, comma 1:*

I commi modificati dal presente articolo così recitano:

«La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in venti rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in ventiquattro rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986"».

Il comma 1 dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge n. 159 del 1984 dispone:

«Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985».

*Nota all'art. 1-*ter, *comma 2:*

Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 1, comma 1-*bis*.

*Nota all'art. 1-*quater, *comma 1:*

Il comma 5-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge n. 791/1985, come modificato dal presente articolo, così recita:

«5-*ter*. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 13 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986».

*Nota all'art. 1-*quater, *comma 2:*

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, concernente misure finanziarie per le aree ad alta tensione abitativa, all'art. 1, comma 5, dispone:

«5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7».

Il comma 7 così recita:

«7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori».

*Note all'art. 1-*quinquies, *comma 1:*

— L'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, recita:

«5-*bis*. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980».

— L'art. 4 *(Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni)* comma 9 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, prevede:

«9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 800 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

*Nota all'art. 1-*sexies, *comma 1:*

Il comma 2 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, prevedeva che dalla sospensione di cui al comma 1 (sospensione del versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricoli e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata) fossero escluse le aziende agricole che avessero già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 791 del 1985, ha prorogato il termine di cui all'art. 84 della legge n. 219 del 1981 che fissava al 31 dicembre 1982 (termine successivamente più volte prorogato) la scadenza dei poteri conferiti con le norme del titolo VIII, che riguarda l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

Nota all'art. 2, comma 3:

Per il titolo VIII della legge n. 219 del 1981 si veda nota precedente.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 febbraio 1985, n. 48, prorogava al 30 giugno 1986 il termine, più volte prorogato, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 il cui testo è il seguente:

«Art. 21. *Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali.* — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei

competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dall'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4».

«Art. 32. *(Aree da destinare gli impianti industriali).* — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti in tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

Nota all'art. 3, comma 3:

Il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) all'art. 9 recita:

«Art. 9. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32, legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art.15-*bis* del D.L. 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3, legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 2.220 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo"».

*Note all'art. 3-*bis*, comma 1:*

— Per l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, si veda nota precedente.

— Per l'art. 32 della legge n. 219 si veda nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1 e 2:

Per l'art. 21 della legge n. 219 si veda la nota all'art. 3, comma 1.

*Nota all'art. 4, comma 2-*bis*:*

Si trascrive l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, concernente proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, come modificato dal presente articolo:

«Art.6. *(Avviamento al lavoro dei giovani).* — Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini. *Fino al 31 dicembre 1986 in contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni*».

Nota all'art. 5, comma 1:

L'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 159/84 è del seguente tenore:

«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma».

Nota all'art. 5-ter, comma 1:

La legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale, all'art. 3 fissa le competenze del Comitato per l'edilizia residenziale; fra l'altro prevede (lettera *q*) che il Comitato riservi il 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, prevede proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

Si trascrivono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. Il termine del 30 giugno 1984,di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è differito alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.

2. Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio nazionale, inerenti alle attività per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali ivi compresa la Cassa integrazione guadagni.

3. Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del precedente e del presente comma, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Servizio nazionale dell'impiego"».

86A6438

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1986.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985 concernente modificazioni al nuovo schema-tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 settembrre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, con il quale, a modifica dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 18 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, è stato disposto:

«Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla recezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra regionali, graverà, secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, sul bilancio della unità sanitaria locale nel cui territorio è situato il centro-servizio di riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere graverà, secondo le modalità fissate dalla regione, sulla unità sanitaria locale dalla stessa individuata»;

Visto il parere n. 19/86 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 30 luglio 1986 che, per quanto concerne i fondi destinati alla riabilitazione per l'anno 1986, ha proposto la ripartizione per quote capitarie, nell'impossibilità di applicare le modalità stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato;

Rilevata l'urgente necessità di garantire comunque il pagamento delle rette agli istituti interessati;

Ritenuto pertanto di sospendere, per l'anno 1986, l'applicazione di quanto disposto dal citato art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, è sospeso per l'anno 1986.

Alla compensazione tra le regioni e le province autonome, ove sia stata data applicazione al citato decreto ministeriale 14 settembre 1985, si provvederà a livello centrale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di eventuali conguagli, sulla base dei dati informativi relativi ai ricoveri nelle strutture di riabilitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A6353

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 1986.

Disposizioni per le verifiche e prove per l'accettazione delle funi metalliche destinate ai pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 5 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Ritenuta la necesssità di sostituire le prescrizioni per l'accettazione ed il collaudo delle funi metalliche destinate alle funivie in servizio pubblico, approvate con proprio decreto 18 agosto 1959, n. 1661, in relazione anche al progresso tecnologico realizzato nel settore;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le annesse disposizioni per le verifiche e prove per l'accettazione delle funi metalliche destinate ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

Sono abrogate le precedenti prescrizioni in materia, approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 agosto 1959, n. 1661.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1986

Il Ministro: SIGNORILE

DISPOSIZIONI PER LE VERIFICHE E PROVE PER L'ACCETTAZIONE DELLE FUNI METALLICHE DESTINATE AI SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO EFFETTUATI MEDIANTE IMPIANTI FUNICOLARI AEREI E TERRESTRI.

Art. 1.

Generalità

1.1. Le presenti disposizioni si applicano alle funi metalliche destinate ad essere impiegate nei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) e terrestri (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili).

1.2. Le presenti disposizioni non si applicano alle funi metalliche unificate, per le quali valgono le prescrizioni indicate nelle singole norme di unificazione.

1.3. Le funi metalliche destinate agli impianti di cui al comma 1.1 devono essere sottoposte alle verifiche e prove stabilite nei successivi articoli prima di poter essere utilizzate in servizio pubblico.

1.4. La data di effettuazione delle prove di cui all'art. 10 deve essere comunicata, con congruo anticipo, al competente ufficio periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'eventuale presenziamento di un proprio funzionario.

Il committente ed il fabbricante della fune possono, dietro esplicita richiesta, assistere alle prove.

Art. 2.

Caratteristiche generali della fune

2.1. Il fabbricante della fune, prima delle verifiche e prove di cui agli articoli seguenti, deve certificare le principali caratteristiche della stessa.

2.2. In particolare, nel certificato devono essere indicati almeno i seguenti dati:

ditta fabbricante;
diametro nominale della fune;
formazione della fune;
sensi di avvolgimento;
diametro nominale e resistenza unitaria nominale dei fili tondi componenti la fune;
altezza, larghezza massima di testa, sezione e resistenza unitaria nominale dei fili sagomati componenti la fune;
carico somma della fune;
stato superficiale dei fili;
passo del filo esterno nel trefolo;
conformità della composizione chimica dell'acciaio costituente i fili a quanto indicato nell'art. 3;
conformità dell'eventuale anima tessile a quanto indicato nell'art. 4;
conformità della composizione chimica e delle caratteristiche dei lubrificanti della fune a quanto indicato nell'art. 5;
lunghezza della fune;
numero e posizione di eventuali saldature dei fili;
data di fabbricazione della fune.

Art. 3.

Caratteristiche dell'acciaio

3.1. I fili costituenti la fune devono essere di acciaio non legato con:

tenore di fosforo e di zolfo non maggiore dello 0,03% per ciascuno di detti elementi;
tenore di silicio compreso fra 0,15 e 0,35%;
tenore di manganese compreso fra 0,40 e 0,85%.

Art. 4.

Caratteristiche delle anime tessili

4.1. Le anime tessili devono essere di consistenza e dimensioni sufficienti per fornire un supporto valido e conveniente ai trefoli della fune.

4.2. Le fibre costituenti le anime tessili possono essere scelte tra le seguenti:

fibre naturali:
Sisal (Agave Sisalana);
Manila (Abaca) (Musa Textilis);

fibre sintetiche: monofilamenti o rafia di polipropilene.

4.3. I componenti tessili devono presentare:

contenuto di sostanze di natura acida solubili in acqua tale da non consumare più di 2 ml di soluzione 0,1 normale di soda per ogni 100 g di fibra;
contenuto di sale inferiore allo 0,3% di ioni cloro espressi in cloruro di sodio;
valori di materia estraibile (per fibre naturali) compresi tra 12% e 18%.

I metodi di prova sono quelli indicati nella norma ISO 3155.

Art. 5.

Caratteristiche dei lubrificanti

5.1. I lubrificanti non devono contenere, tra i loro costituenti, prodotti solventi né composti aromatici né saponi alcalini.

5.2. La presenza di acidi organici è ammessa, purché il numero totale di acidità non superi il valore equivalente a 0.4 mg di idrossido di potassio al grammo di lubrificante.

5.3. I lubrificanti devono inoltre essere esenti da quantitativi apprezzabili di acqua, acidi inorganici e residui solidi.

5.4. I lubrificanti devono presentare:

punto di gocciolamento non minore di 55°C (per le modalità di determinazione vedere ASTM D566);
viscosità a 70°C compresa tra 30 e 50 mm^2/s (per le modalità di determinazione vedere ASTM D445);
punto di rottura FRAASS non superiore a -25°C (per le modalità di determinazione vedere DIN 1995).

Art. 6.

Verifiche e prove prescritte

6.1. Le verifiche e prove indicate nell'art. 1 comprendono:

I) le verifiche dimensionali e le prove sui fili degli spezzoni di fune, con le modalità indicate agli articoli 7, 8 e 9;

II) le prove sugli spezzoni di fune, con le modalità indicate all'art. 10.

6.2. Le verifiche e prove di cui ai punti I) e II) del comma precedente devono essere eseguite presso il laboratorio del centro sperimentale impianti a fune della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso altri laboratori nazionali ufficiali dotati di attrezzature idonee.

6.3. Le modalità di esecuzione ed i risultati di tutte le verifiche e prove eseguite, nonché la rispondenza alle presenti disposizioni, devono risultare da certificazioni ufficiali.

6.4. Le verifiche e prove di cui ai punti I) e II) del comma 6.1 devono essere eseguite su spezzoni provenienti da ambo le estremità della fune, se trattasi di fune portante, portante-traente, traente, zavorra, soccorso, di segnalazione e telefonica o di sospensione di cavi di segnalazione e telefonici; da una sola estremità della fune, se trattasi di fune tenditrice o di regolazione.

6.5. Per le funi di segnalazione e telefoniche o di sospensione di cavi di segnalazione e telefonici e per le funi tenditrici o di regolazione destinate a più impianti, ovvero allo stesso impianto in tempi diversi, è ammesso che le prove sui fili e sugli spezzoni vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina, sempreché si tratti di funi unificate con cordatura recante contrassegni ricorrenti particolari che consentano, per qualsiasi spezzone, l'individuazione della bobina di provenienza; in tal caso le prove devono essere eseguite su spezzoni provenienti da ambo le estremità della bobina.
Per le funi unificate di segnalazione e telefoniche o di sospensione di cavi di segnalazione e telefonici il collaudo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla norma UNI 8528.

Art. 7.

Modalità per la scelta dei fili da sottoporre alle verifiche e prove

7.1. Per le funi a trefoli, ad eccezione di quelle di tipo «Ercole», le verifiche e prove di cui al punto I) del comma 6.1 devono essere eseguite su tutti i fili costituenti 3 trefoli, dei quali due devono essere scelti dallo spezzone prelevato ad una estremità della fune ed il terzo dallo spezzone prelevato all'estremità opposta. Nel caso di funi a trefoli con anima metallica le verifiche e prove devono essere eseguite anche su tutti i fili costituenti l'anima dello spezzone dal quale è stato scelto un solo trefolo. Nei casi in cui è previsto il prelievo dello spezzone da una sola estremità della fune, i tre trefoli ed i fili costituenti l'eventuale anima metallica devono essere prelevati da quest'unico spezzone.

7.2. Per le funi spiroidali chiuse e per quelle di tipo «Ercole» le verifiche e prove di cui al punto I) del comma 6.1 devono essere eseguite su un numero di fili eguale a quello totale dei fili componenti la fune, secondo i seguenti casi:

funi spiroidali chiuse: si scelgono alternativamente da uno spezzone e dall'altro della fune i gruppi di fili componenti i diversi strati;

funi di tipo «Ercole»: si sceglie, da ciascuno spezzone, un numero di trefoli pari alla metà del numero totale approssimato all'unità intera; i fili dell'eventuale nucleo

spiroidale devono essere scelti per gruppi componenti i diversi strati alternativamente da uno spezzone e dall'altro della fune.

7.3. Tutti i fili con eguale diametro (o altezza per i fili sagomati) scelti secondo quanto disposto nei comma 7.1 e 7.2, vengono a costituire un unico lotto.

Art. 8.

Verifiche dimensionali sui fili

8.1. Le verifiche dimensionali consistono nella misura del diametro dei fili, se a sezione circolare, ovvero nella misura della larghezza massima di testa e dell'altezza dei fili se diversamente sagomati; le misure devono essere eseguite con le modalità indicate in appendice alla lettera *B)*.

8.2. L'esito delle verifiche si giudica favorevole quando:

per i fili tondi, le dimensioni trasversali dei fili presentino scarti non superiori a ± (0,015+0,01d) mm rispetto a quelle dichiarate dal fabbricante («d» esprime il diametro dichiarato del filo in mm);

per i fili sagomati, le dimensioni della larghezza di testa e dell'altezza del filo sagomato non presentino scarti superiori al ± 2% rispetto a quelle dichiarate dal fabbricante.

Art. 9.

Prove meccaniche sui fili

9.1. Le prove consistono nella determinazione, con le modalità indicate in appendice alle lettere *C), D), E)*:

del carico di rottura a trazione per tutti i fili di ciascun lotto;

del numero dei piegamenti alternati a rottura per tutti i fili di ciascun lotto;

del numero di giri di torsione continua a rottura per tutti i fili di ciascun lotto.

9.2. Per i fili di diametro nominale minore di 0,50 mm la prova di torsione e quella di piegamento devono essere sostituite con un'unica prova (prova di trazione con nodo), consistente nel sottoporre alla prova di trazione il filo sul quale siano stati praticati preventivamente tre nodi semplici, distanti uno dall'altro non meno di 50 mm.

9.3. I fili, anche se in acciaio zincato, devono avere le stesse caratteristiche meccaniche e tecnologiche prescritte dalle presenti disposizioni per i fili in acciaio lucido.

9.4. L'esito delle prove si giudica favorevole quando:

i singoli carichi di rottura a trazione di tutti i fili del lotto presentino scarti dalla loro media non superiore al ± 7%;

i numeri dei piegamenti alternati a rottura e dei giri di torsione a rottura presentino minimi non inferiori a quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alle presenti disposizioni;

il carico di rottura a trazione dei fili sottoposti alla prova di trazione con nodo risulti non minore del 50% del corrispondente carico ottenuto alla prova di trazione semplice.

9.5. L'esito delle prove si giudica sfavorevole quando:

nelle prove di trazione (esclusa quella con nodo) anche uno solo dei risultati si discosta di oltre il 10% dal valore medio;

nella prova di trazione con nodo anche uno solo dei risultati è minore di oltre il 30% del valore minimo;

nei rimanenti tipi di prove anche uno solo dei risultati è minore di oltre il 30% dei valori minimi indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alle presenti disposizioni.

9.6. L'esito delle prove si giudica ugualmente sfavorevole se gli scostamenti, pur non superando i limiti fissati al comma 9.5, interessano più del 6% dei fili provati.

9.7. Se invece gli scostamenti non sono maggiori delle percentuali indicate al comma 9.5 e interessano non più del 6% del totale dei fili provati:

nel caso di fune a trefoli (di cui sono stati sottoposti a prova soltanto i fili costituenti tre trefoli), la medesima prova deve essere estesa a tutti i fili del medesimo lotto appartenenti ad altri tre trefoli scelti anch'essi dagli spezzoni di estremità con il criterio indicato al comma 7.1, invertendo però la scelta in modo che complessivamente risultino scelti tre trefoli da ogni spezzone; se trattasi di fune a trefoli con anima metallica la prova deve essere estesa anche a tutti i fili del medesimo lotto costituenti l'anima dello spezzone dal quale non era stata prelevata inizialmente;

nel caso di funi spiroidali chiuse oppure di funi di tipo «Ercole», la prova deve essere estesa a tutti i fili del medesimo lotto appartenenti ad entrambi gli spezzoni di fune.

9.8. Se, considerando i risultati ottenuti sul totale dei fili sottoposti a prova, i valori degli scostamenti rientrano nei limiti fissati in percentuale al comma 9.5 e non interessano complessivamente più del 6% del totale dei fili provati, l'esito delle prove meccaniche sui fili deve essere giudicato favorevole.

9.9. Per le funi a formazione non omogenea, cioè composta di fili da distribuire in lotti differenti, l'esito delle prove si giudica favorevole quando:

il carico unitario medio di rottura del lotto dei fili tondi di minor resistenza, calcolato come quoziente tra il valore medio dei carichi di rottura a trazione di tutti i fili del lotto e l'area della sezione retta del filo, calcolata in base al diametro nominale dichiarato dal fabbricante, risulti non inferiore all'88% del carico unitario medio di rottura dei fili tondi di maggior resistenza calcolato con lo stesso criterio; analoga condizione deve risultare soddisfatta tra i lotti di fili sagomati;

il carico unitario medio di rottura dei lotti di fili sagomati, calcolato come quoziente tra la somma di carichi di rottura a trazione dei fili di tali lotti e la somma delle corrispondenti sezioni metalliche dichiarate dal fabbricante risulti non inferiore al 75% del carico unitario medio dei lotti di fili tondi, analogamente calcolato.

Art. 10.

Prove sugli spezzoni

10.1. Le prove sono intese a determinare, con le modalità indicate in appendice alla lettera *F)*, la resistenza a rottura per trazione degli spezzoni, prelevati secondo quanto indicato in appendice alla lettera *A)*.

10.2. L'esito di una prova si giudica favorevole quando siano soddisfatte le condizioni di seguito riportate:

10.2.1. il diagramma sforzi-allungamenti, ricavato con le modalità indicate in appendice alla lettera *F)*, non deve presentare irregolarità ragionevolmente imputabili ad anormale comportamento degli elementi costituenti la fune;

10.2.2. il diametro dello spezzone, misurato in tre sezioni del tratto utile e sotto l'applicazione di un carico pari a 1/3 del carico somma, non deve differire di più del 5% dal corrispondente valore, misurato nelle medesime sezioni, sotto l'applicazione di un carico pari a 1/10 del carico somma;

10.2.3. i valori dei diametri delle tre sezioni indicate al punto 10.2.2 non devono presentare (a parità di carico) scarti superiori al ± 5% nei confronti del loro valore medio;

10.2.4. il carico di rottura dello spezzone non deve risultare inferiore al valore ottenuto moltiplicando il carico somma della fune, definito ai comma 10.3 o 10.4, per il coefficiente di cordatura indicato nella tabella *C* allegata alle presenti disposizioni per ciascun tipo di fune.

10.3. Per le funi a trefoli il carico somma della fune si ottiene rapportando i carichi rottura a trazione ottenuti sui fili sottoposti a prova al numero totale dei fili costituenti la fune stessa.

10.4. Per le funi spiroidali chiuse e per quelle di tipo «Ercole» il carico somma della fune si ottiene sommando i carichi di rottura a trazione ottenuti su tutti i fili prima della eventuale estensione della prova.

10.5. Quando, ai sensi delle presenti disposizioni, siano stati provati due spezzoni e per entrambe le prove l'esito sia stato negativo, non sono ammessi ulteriori riprove. Quando una sola prova (eventualmente unica) abbia dato esito negativo, è ammessa la riprova per una sola volta su uno spezzone adiacente, se il risultato della prova è soddisfacente viene preso in considerazione, a tutti gli effetti, soltanto questo secondo risultato.

APPENDICE

A) *Modalità per il prelievo degli spezzoni.*

Per il prelievo degli spezzoni di fune da sottoporre alle verifiche e prove sui fili ed alle prove sugli spezzoni si seguono le modalità indicate nelle norme UNI 3171, con le seguenti aggiunte e varianti:

1) lo spezzone da prelevare dalla estremità della fune deve avere lunghezza tale da consentire l'effettuazione sia delle prove sui fili, con eventuali riprove, sia delle prove di strappo di uno spezzone di fune; pertanto la sua lunghezza deve essere pari almeno a 2,50 m aumentata della lunghezza fissata al successivo punto 2) per lo spezzone da sottoporre alle prove di strappo; le legature regolamentari devono essere distribuite sia sul tratto di 2,50 m che sul rimanente tratto; qualora il fabbricante desideri suddividere lo spezzone in due tratti, questi dovranno avere ciascuno lunghezza non inferiore a quella fissata per lo spezzone da sottoporre alle prove di strappo, con il minimo di 2,50 m;

2) la lunghezza T del tratto utile deve risultare non inferiore a 7 volte il passo del trefolo del manto esterno (o dei fili dello strato esterno nelle funi chiuse) e la lunghezza dello spezzone da destinare alle prove di strappo, comprensiva, quindi, dei tratti di estremità per la preparazione delle teste fuse o per l'afferraggio diretto, deve risultare non inferiore a 1,50 m;

3) ciascuno spezzone, prima del prelievo, deve essere contrassegnato da apposito sigillo applicato a cura del competente ufficio periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in maniera che ne risulti in qualsiasi momento identificabile la provenienza, con la convenzione che a etichetta di color giallo corrisponde il tratto iniziale di fabbricazione della fune (generalmente corrispondente al capo interno della bobina), mentre ad etichetta di qualsiasi altro colore corrisponde il tratto finale di fabbricazione della fune (generalmente corrispondente al capo esterno della bobina); analoghi contrassegni devono essere applicati alle estremità delle funi, ad intervalli tali che, in relazione alla lunghezza dello spezzone fissata al precedente punto 2), sia possibile, anche in tempi successivi e senza ulteriori sopralluoghi, prelevare gli spezzoni per la effettuazione delle riprove ammesse.

B) *Modalità per l'esecuzione delle verifiche dimensionali sui fili.*

Sottoponendo il filo precedentemente raddrizzato, ad una tensione di circa 20 daN/mm², riferita alla sezione del filo dichiarata dal fabbricante, si rilevano nelle sezioni estreme del tratto utile di cui alla successiva lettera *D)* i valori dei diametri, se trattasi di fili tondi, oppure la larghezza massima di testa e l'altezza in direzione radiale se trattasi di fili non circolari; per i fili tondi la misura dei diametri deve essere eseguita due volte in ciascuna sezione, in direzioni circa perpendicolari tra di loro, praticamente sia secondo il maggiore diametro che secondo il minore.

C) *Modalità per la esecuzione delle prove di trazione a rottura dei fili.*

Valgono le norme UNI 5292, con l'aggiunta che la prova deve considerarsi nulla qualora la rottura si manifesti ad una distanza dalle morse di afferraggio inferiore a 2 volte il diametro del filo tondo o l'altezza del filo sagomato.

D) *Modalità per l'esecuzione delle prove di piegamento alternato dei fili.*

Valgono le norme UNI 5294, con la variante che la tensione simultanea t deve avere i valori riportati nella tabella *A* allegata alle presenti disposizioni e con l'aggiunta che la velocità, nel corso della prova, deve essere tale da non superare un piegamento completo al secondo.

Le prove di piegamento alterno su fili a sezione di forma non circolare vanno eseguite applicando le stesse modalità di prova sopra esposte facendo riferimento alla larghezza massima di testa.

E) *Modalità per la esecuzione delle prove di torsione continua.*

Valgono le norme UNI 5293, con la variante che i provini debbono essere sottoposti alla tensione simultanea t prevista nella tabella *B* allegata alle presenti disposizioni per le prove di piegamento.

Le prove di torsione continua su fili a sezione di forma non circolare vanno eseguite applicando le stesse modalità di prova sopra esposte, ma facendo riferimento all'altezza.

F) *Modalità per la esecuzione delle prove di strappo degli spezzoni.*

Valgono le norme UNI 3171, con la variante che la lunghezza del tratto utile T deve essere pari almeno a 7 passi del trefolo nella fune e, nelle funi spiroidali, a 7 passi dei fili del manto esterno e, in ogni caso, non minore di un metro; inoltre e ammesso che gli spezzoni, quando possibile, siano afferrati direttamente dalla macchina di prova con adatti sistemi; infine devono essere tenute presenti le seguenti precisazioni:

1) il diametro dello spezzone, inteso come diametro del cilindro circoscritto alla sua sezione retta, deve essere misurato, ad 1/10 del carico somma, nelle due sezioni terminali e nella mezzeria del tratto utile; le misure vanno ripetute ad 1/3 del carico somma in corrispondenza delle medesime sezioni; esse devono essere eseguite impiegando un calibro ventesimale a bordi larghi, od altro strumento o sistema di misura di eguale o maggiore precisione;

2) per carico di rottura dello spezzone s'intende il massimo carico raggiunto nella prova; la prova deve comunque essere proseguita fino a rottura della maggior parte dei fili costituenti lo spezzone;

3) di ogni prova deve essere acquisito il diagramma carichi-deformazioni, rilevante su una lunghezza non inferiore a 1 m; tale diagramma deve essere fornito automaticamente dalla macchina.

TABELLA *A*

NUMERO DEI PIEGAMENTI ALTERNATI A ROTTURA

Valori minimi ammessi

d (mm)	r (mm)	R = 1570 N/mm²	R = 1770 N/mm²	R = 1950 N/mm²	R ≥ 2160 N/mm²
0,50	1,25 ± 0,05	8	7	6	5
0,60	1,75 ± 0,05	12	11	10	9
0,70	1,75 ± 0,05	9	8	7	6
0,80	2,50 ± 0,1	16	14	13	12
0,90	2,50 ± 0,1	13	12	11	10
1,00	2,50 ± 0,1	11	10	9	8
1.10	3.75 ± 0,1	19	18	17	16
1,20	3,75 ± 0,1	17	16	15	14
1,30	3,75 ± 0,1	15	14	13	12
1,40	3,75 ± 0,1	13	12	11	10
1.50	3,75 ± 0,1	11	10	9	8
1,60	5,00 ± 0,1	16	15	14	13
1,70	5,00 ± 0,1	14	13	12	11
1,80	5,00 ± 0,1	13	12	11	10
1,90	5,00 ± 0,1	12	11	10	9
2,00	5,00 ± 0,1	11	10	9	8
2,10	7,50 ± 0,1	17	16	15	14
2,20	7,50 ± 0,1	16	15	14	13
2,30	7,50 ± 0,1	15	14	13	12
2,40	7,50 ± 0,1	14	13	12	11
2.50	7,50 ± 0,1	13	12	11	10
2,60	7,50 ± 0,1	12	11	10	9
2,70	7,50 ± 0,1	11	10	9	8
2,80	7,50 ± 0,1	10	9	8	7
2,90	7,50 ± 0,1	9	8	7	6
3,00	7,50 ± 0,1	9	8	7	6
3,20	10 ± 0,1	13	12	11	10
3,40	10 ± 0,1	11	10	9	8
3,60	10 ± 0,1	9	8	7	6
3,80	10 ± 0,1	8	7	6	5
4,00	10 ± 0,1	7	6	5	4
4,20	15 ± 0,1	10	9	8	7
4,40	15 ± 0,1	9	8	7	6
4,60	15 ± 0,1	8	7	6	5
4,80	15 ± 0,1	7	6	5	4
5,00	15 ± 0,1	6	5	4	3

d = diametro in mm del filo tondo oppure larghezza massima di testa, in mm, del filo sagomato.

R = carico unitario di rottura dei fili in N/mm², riferito al diametro nominale.

r = raggio in mm dei cilindri di piegamento.

Per i fili aventi diametri e/o carico unitario di rottura non indicato nella presente tabella è ammessa l'interpolazione lineare con arrotondamento all'unità più vicina.

Il valore del carico di trazione da applicare al filo nel corso delle prove deve essere pari al 2% del carico di rottura riscontrato durante la prova di trazione, eseguita sullo stesso filo. Tale valore deve essere arrotondato all'unità più vicina e non potrà, comunque, risultare superiore a 98 N.

TABELLA *B*

NUMERO DI GIRI DI TORSIONE CONTINUA A ROTTURA

Valori minimi ammessi per lunghezze utili di 100 diametri

d (mm)	R = 1570 N/mm²	R = 1770 N/mm²	R = 1960 N/mm²	R ≥ 2160 N/mm²
0,5 ≤ d < 1,0	35	33	27	24
1,0 ≤ d < 1,3	33	31	26	23
1,3 ≤ d < 1,8	32	29	25	22
1,8 ≤ d < 2,3	30	28	23	20
2,3 ≤ d < 3,0	28	25	21	18
3,0 ≤ d < 3,4	26	23	20	17
3,4 ≤ d < 4,0	24	21	18	15
4.0 ≤ d < 5,0	23	20	17	14

d = diametro in mm del filo tondo, oppure altezza in direzione radiale in mm del filo sagomato.

R = carico unitario di rottura dei fili in N/mm², riferito al diametro nominale.

Per i fili aventi diametri e/o carico unitario di rottura non indicato nella presente tabella è ammessa l'interpolazione lineare con arrotondamento all'unità più vicina.

Il valore del carico di trazione da applicare al filo nel corso delle prove deve essere pari al 2% del carico di rottura riscontrato durante la prova di trazione, eseguita sullo stesso filo. Tale valore deve essere arrotondato all'unità più vicina.

TABELLA *C*

COEFFICIENTE DI CORDATURA

Funi a trefoli:

con numero dei fili non maggiore di 126 0,86

con numero dei fili maggiore di 126 ma non di 186 0,84

con numero dei fili maggiore di 186 ma non di 246 0,82

con numero dei fili maggiore di 246 ma non di 366 0,80

Funi Ercole:

con numero dei fili non maggiore di 145 0,82

con numero dei fili maggiore di 145 0,80

Funi chiuse 0,88

NOTE

Note alle premesse del decreto:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli».

— Il testo dell'art. 95 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali».

86A6012

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, da utilizzare per il programma previdenza imprenditori «Prim», presentate dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 19 dicembre 1985, 14 febbraio 1986 e 8 aprile 1986 della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 27 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da utilizzare per il programma previdenza imprenditori «Prim», al quale la S.p.a SAI - Società assicuratrice industriale partecipa unitamente alla S.p.a. Milano assicurazioni ed alla S.p.a. Riunione Adriatica di sicurtà, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

1) condizioni di polizza, regolanti l'adeguamento della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 74 - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio annuo costante approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1973, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1981;

2) tariffa n. 166 - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio annuo costante e prestazione aggiuntiva al termine del differimento, complementare alla predetta tariffa n. 74. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa n. 74;

3) tariffa n. 169 - assicurazione di rendita vitalizia differita indicizzata, con controassicurazione, a premio unico e prestazione aggiuntiva al termine del differimento, complementare alla suindicata tariffa n. 74. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa n. 73 - rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1976;

4) condizioni speciali di polizza delle sopracitate tariffe n. 166 e n. 169;

5) condizioni di polizza regolanti l'adeguamento della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 73 - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1976.

Art. 2.

La S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonchè un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

La S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale dovrà comunicare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo anche il tasso effettivamente retrocesso all'assicurato.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6354

DECRETO 15 luglio 1986.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. Mediolanum vita, in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 8 aprile 1986 della società per azioni Mediolanum vita con sede in Segrate (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 9 giugno 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentate dalla società per azioni Mediolanum vita, con sede in Segrate:

1) condizioni speciali di polizza regolanti l'adeguamento volontario del premio e del capitale assicurato da applicare alla tariffa n. 25 — mista a premio annuo costante con adeguamento automatico del capitale garantito, — approvata con decreti ministeriali 20 novembre 1976 e 11 novembre 1982;

2) condizioni speciali di polizza regolanti l'adeguamento volontario del premio e della rendita garantita da applicare alla tariffa n. 42 — rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante con adeguamento automatico della rendita garantita — approvata con decreti ministeriali 6 luglio 1973 e 11 novembre 1982.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6355

DECRETO 21 luglio 1986.

Approvazione di una clausola speciale, in sostituzione della analoga in vigore, da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata, presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 24 aprile 1986 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale, in sostituzione dell'analoga in vigore, da adottare per una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Vista la nota in data 2 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, una clausola speciale da adottare in un contratto collettivo per l'assicurazione di gruppo in caso di morte a favore dei soci azionisti del Credito bergamasco, in vigore già dal 1° luglio 1982, sostitutiva di quanto previsto dalle condizioni speciali di polizza della citata tariffa, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

Roma, addì 21 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6357

DECRETO 30 luglio 1986.

Autorizzazione alla S.p.a. La Previdente, in Milano, ad utilizzare i tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai propri agenti, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 luglio 1983 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'adozione dei tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dagli agenti della società stessa;

Vista la nota in data 14 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere in merito alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'adozione dei tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con propri agenti dalla S.p.a. La Previdente, con sede in Milano, purché gli stessi siano monomandatari ed abbiano sottoscritto una convenzione che regoli l'accettazione automatica della rivalutazione del premio secondo i criteri stabiliti annualmente dalla società.

Art. 2.

Per i contratti stipulati con agenti che non abbiano sottoscritto la convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto, la S.p.a. La Previdente, con sede in Milano, è autorizzata ad adottare solo premi di inventario.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6360

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1986.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore a quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1986;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1986 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura dell'11,607 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6441

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1986.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 748/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 220/FPC/ZA del 18 maggio 1984, numero 598/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 698/FPC/ZA del 7 marzo 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983, n. 147 del 30 maggio 1984, n. 191 del 14 agosto 1985 e n. 63 del 17 marzo 1986;

Vista la nota 7486 del 26 giugno 1986 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga delle disposizioni previste dalle ordinanze sopra cennate, relative alla concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore di nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico impossibilitati a rientrare negli alloggi tuttora inagibili;

Considerato che sono ancora in fase di realizzazione gli interventi atti a restituire l'agibilità agli immobili danneggiati e che, pertanto, permangono le esigenze che diedero luogo alla erogazione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine relativo alla concessione del conributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico del comune di Monte di Procida, di cui alle ordinanze citate nelle premesse, è differito al 31 dicembre 1986.

La relativa spesa è a carico delle disponibilità dei fondi posti a disposizione della prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6365

ORDINANZA 7 agosto 1986.

Modifica all'allegato *a*) dell'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 concernente la struttura degli uffici di consulenza e controllo (UCCR) nelle regioni colpite dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 786/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 3 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984;

Viste le note n. 22007/AA.GG. del 5 novembre 1985 e n. 1851 del 25 luglio 1986 con le quali la regione Campania fa presente che, al fine di evitare confusione in relazione alle responsabilità connesse alla direzione degli UCCR - struttura regionale, venga formalizzata la sostituzione del dott. Pietro Sommonte con il dott. Francesco Scarinzi attuale coordinatore dell'attività di protezione civile;

Considerato che nell'allegato *a)* dell'ordinanza n. 310 suindicata è stabilito che l'ufficio di consulenza e controllo regionale (UCCR) della Campania si identifica con la struttura organizzativa regionale combinata affidata al coordinamento tecnico operativo del gruppo di lavoro per la protezione civile della presidenza della giunta regionale Campania e che fin dal 10 ottobre 1985 responsabile della struttura medesima è il dott. Francesco Scarinzi;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. Francesco Scarinzi è nominato responsabile dell'UCCR della regione Campania in sostituzione del dott. Pietro Sommonte.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6370

ORDINANZA 9 agosto 1986.

Integrazione all'ordinanza n. 756/FPC/ZA del 27 giugno 1986 concernente la proroga della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di civili abitazioni nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 787/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Viste le proprie ordinanze n. 640/FPC/ZA del 27 novembre 1985 e n. 756/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 12 dicembre 1985 e n. 155 del 7 luglio 1986 con le quali e stata disposta la proroga, da ultimo fino al 31 dicembre 1986, della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di civili abitazioni nel territorio del comune di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità, per uniformità di principi, di estendere la disposizione contenuta nel già citato art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, anche alla sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili nel territorio del comune di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La disposizione di cui alla ordinanza n. 756/FPC/ZA del 27 giugno 1986 citata nelle premesse non si applica ai provvedimenti di rilascio degli immobili fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché a quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6366

ORDINANZA 9 agosto 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (Ordinanza n. 789/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo;

Viste le richieste di interventi per la eliminazione di situazioni di grave pericolo connesse con le condizioni del suolo, pervenute da varie regioni, comuni, comunità montane;

Considerato che sulle cennate richieste di intervento è in corso l'esame per l'accertamento di incombente pericolo per la pubblica incolumità da parte del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche;

Considerato, altresì, che il predetto gruppo si è già pronunciato sulle situazioni di pericolo segnalate nelle regioni Lombardia e Piemonte;

Vista la nota n. 166 del 1° agosto 1986 con la quale il dipartimento di ingegneria idraulica ed ambientale dell'Università degli studi di Pavia, per incarico del presidente del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, ha stralciato dalla relazione della regione Lombardia, datata 29 maggio 1986, le situazioni di estrema gravità di seguito indicate e per le quali bisogna intervenire con assoluta priorità:

Provincia di Sondrio:

Comune di Bianzone - regimazione acque a difesa abitato località Campagna.

Comune di Bormio - regimazione idraulica e consolidamento versante San Pietro Ciuk - Bormio 2000; sistemazione Valle Campello e Cà Bianca a difesa e protezione abitato.

Comune di Campo Dolcino - opere di difesa valanghe in località Franciscio.

Comune di Chiesa in Valmalenco - opere di difesa valanghe nelle località Chiesa - San Giuseppe - Primolo - Chiareggio.

Comune di Gerola - opere di difesa valanghe nelle località Fenile e Pescegallo.

Comune di Grosotto - costruzione canale di gronda a difesa Val Tof e costruzione paramassi località Pendeggio a protezione abitato.

Comune di Madesimo - opere di difesa valanghe nelle località M.te Mater.

Comune di Sondalo - costruzione briglia ed opere di difesa sul torrente Valle del Corno a protezione dell'abitato di Le Prese.

Comune di Sondrio - consolidamento parete rocciosa in località Gombaro e Fraccarola.

Comune di Tartano - ricostruzione e consolidamento strada di collegamento abitato di Pila in Val Lunga; opere di difesa valanghe nelle località Pila - Castino - Val Lunga e Val Corta.

Comune di Teglio - regimazione acque valgelli Molinaccio - Pila e Piletta con consolidamento versanti laterali; prolungamento canale Ravoledo sino al fiume Adda a difesa abitato; consolidamento sponde e versanti valgelli Stalascia - Quigna - Arboledo - Juvalta e Val Marcia; convogliamento valgello Gema al torrente Boalzo.

Comune di Valdidentro - consolidamento e drenaggi a monte dell'abitato Semogo.

Comune di Valdisotto - consolidamento e drenaggi in località S. Maria Maddalena e Drezza; sistemazione e difese Rin de Poira a protezione di Piatta e Capitania; consolidamenti e regimazione idraulica torrente Valla Mala in località S. Antonio; consolidamenti, difese e regimazione idraulica Rin de La Plata a monte dell'abitato Oga; opere di difesa valanghe nelle località di Val Novalena, Vallaccia, Vallacetta, Val Mala.

Comune di Valfurva - sistemazione versante destro idrografico a protezione degli abitati di S. Antonio e S. Nicolò.

Comune di Valmasino - ripristino frana protezione strada statale n. 404 e abitato località Violo; opere di difesa valanghe nelle località Valle del Ferro, Val Torrone, Valle dei Bagni, Merdarola.

Comune di Villa di Tirano - consolidamento e ripristino frana a difesa abitato Stazzona.

Provincia di Como:

Comune di Cavargna - opere di difesa valanghe in località Vegna.

Comune di Domaso - Livo Geralario - Montemezzo - Trezzone - consolidamento delle frane delle alte valli dei torrenti Livo - S. Vincenzo al fine di eliminare i gravi pericoli per i sottostanti abitati.

Comune di Dorio - sistemazione della parete rocciosa a monte abitato.

Comune di Vendrogno - intervento urgente per il ripristino della frana in località Noceno.

Provincia di Pavia:

Comuni di Redavalle - Torricella Verzate - Pinarolapo - Barbianello - Verrua Po - Bressana Bottarone - Casanova Lonati - interventi urgenti per il ripristino alveo dei seguenti torrenti: Verzate, Roggia Capella, Fossonovo, Scuropasso e Sanzeno.

Comune di Canneto Pavese - ripristino frana a protezione dell'abitato di Cavè.

Comune di Godiasco - sistemazione movimento franoso in località Casa Rune e strada di collegamento Codiasco ponte Cecima.

Comune di Montalto Pavese - sistemazione movimento franoso in località Casa Perone e strada di collegamento al capoluogo.

Comune di Varzi - sistemazione frane che interessano direttamente gli abitati di Casa Cabano, S. Cristina, Pietra Gavina, Bognassi e Oltrestaffora.

Provincia di Varese:

Comune di Cremenaga - lavori di ristabilimento e sistemazione dell'appendice in frana in prossimità delle gallerie sul confine dei comuni di Cremenaga e Luino a tutela della pubblica incolumità.

Provincia di Brescia:

Comune di Esine - sistemazione pendice montana incombente sull'abitato.

Comune di Temù - sistemazione frana a monte abitato.

Provincia di Bergamo:

Comune di Lovere - sistemazione frana a monte dell'abitato.

Comune di Foppolo - opere di protezione valanghe a difesa degli abitati di Valleve a Foppolo;

Viste per le opere riguardanti la regione Piemonte:

a) la richiesta n. 465 del 22 aprile 1986 del presidente della comunità montana Dora Baltea Canavesana in cui si prospetta l'esigenza per interventi urgenti nei comuni di Andrate, Quassolo, Nomaglio, Tavagnasco e Settimo Vittone;

b) la richiesta n. 923 del 5 maggio 1986 del sindaco del comune di Carema che individua le opere necessarie per la eliminazione della situazione di immediato pericolo per l'abitato;

c) la richiesta n. 942 del 5 maggio 1986 del sindaco del comune di Quincinetto che individua la gravità della situazione di immediato pericolo per l'abitato;

d) la richiesta n. 518 del 29 giugno 1986 del presidente della comunità montana Valle Antrona che prospetta situazioni di immediato pericolo per gli abitati;

e) la richiesta n. 6121 dell'11 luglio 1986 del presidente della regione Piemonte in favore della comunità montana Valle Ossola per interventi urgenti nell'abitato di Villa Dossola frazione Valpiana e nell'abitato di Bognanno;

f) la richiesta n. 785 del 16 luglio 1986 con la quale la comunità montana Valle Antigorio e Formazza chiede l'intervento d'urgenza a difesa degli abitati della frazione Devero in comune di Baceno;

Considerato che per tutte le suindicate richieste il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato l'urgenza dell'intervento a causa della incombente pericolosità, segnalando in aggiunta la necessità di provvedere alla situazione esistente nel comune di Pieve Vergonte per la instabilità dell'arginatura del torrente Marnazza;

Ravvisata l'opportunità di consentire intanto la realizzazione degli interventi per i citati movimenti franosi con riserva di emanare ulteriori provvedimenti relativi ad altre situazioni di pericolo, non appena in possesso degli ulteriori accertamenti effettuati dal G.N.D.C.I., e ciò anche al fine di consentire l'inizio dei lavori prima del cambiamento delle condizioni metereologiche che possono determinare gravi conseguenze per la stabilità dei territori interessati da tali movimenti franosi;

Vista la nota n. 4016/86 del 6 giugno 1986 con la quale la regione Lombardia indica, per i lavori relativi ai citati movimenti franosi, una spesa complessiva di lire 25.050.000.000;

Viste le richieste succitate per la regione Piemonte che indicano, per i lavori relativi ai movimenti franosi, una spesa complessiva di L. 14.350.000.000;

Ritenuto opportuno assegnare i predetti importi alle stesse amministrazioni ed enti che hanno inoltrato la richiesta di intervento e ciò allo scopo di accellerare la realizzazione degli interventi ed eliminare passaggi burocratici che potrebbero pregiudicare la rapidità di esecuzione delle opere;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Lombardia indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 25.050.000.000 per gli interventi da realizzare nei seguenti comuni:

comune di Bianzone	L.	200.000.000
comune di Bormio	»	700.000.000
comune di Campodolcino	»	500.000.000
comune di Chiesa V.co	»	2.000.000.000
comune di Cerola	»	2.000.000.000
comune di Madesimo	»	1.000.000.000
comune di Grosotto	»	300.000.000
comune di Sondalo	»	450.000.000
comune di Sondrio	»	200.000.000
comune di Tartano	»	1.500.000.000
comune di Teglio	»	950.000.000
comune di Valdidentro	»	300.000.000
comune di Valdisotto	»	2.700.000.000
comune di Valfurva	»	300.000.000
comune di Valmasino	»	700.000.000
comune di Villa di Tirano	»	400.000.000
comune di Dorio	»	200.000.000
comune di Vendrogno	L.	600.000.000
comune di Cavargna	»	100.000.000
comune di Canneto Pavese	»	200.000.000
comune di Varzi	»	600.000.000
comune di Godiasco	»	200.000.000
comune di Montalto Pavese	»	150.000.000
comune di Esine	»	1.000.000.000
comune di Temù	»	500.000.000
comune di Cremenaga	»	3.000.000.000
comune di Lovere	»	200.000.000
comune di Foppolo	»	2.000.000.000
comuni di Bressana Bottarone - Casanova L. - Verrua Po - Barbianello - Pinarolapo - Redavalle - Torricella Verzate	»	1.800.000.000
comuni di Trezzone - Domaso - Livo Geralario - Montemezzo	»	1.000.000.000

a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309.

Art. 2.

Per le stesse finalità di cui al precedente articolo, nella regione Piemonte, è autorizzata la complessiva spesa di L. 14.350.000.000 da assegnare a:

a) comunità montana Dora Baltea Canavesana	L.	1.800.000.000
b) comunità montana Valle Antrona	»	2.300.000.000
c) comunità montana Valle Ossola	»	1.100.000.000
d) comunità montana Valle Antigorio e Formazza	»	1.000.000.000
e) comune di Carema	»	4.550.000.000
f) comune di Quincinetto	»	3.000.000.000
g) comune di Pieve Vergonte	»	600.000.000

a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309.

Art. 3.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Lombardia, le province e i comuni, nonché le comunità montane della regione Piemonte, possono agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6368

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 156

Corso dei cambi del 14 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1417,75	1417,75	1417,90	1417,75	1417,75	1417,87	1418 —	1417,75	1417,75	—
Marco germanico	688,50	688,50	688,50	688,50	688,50	688,50	688,50	688,50	688,50	—
Franco francese	211,65	211,65	211,60	211,65	211,65	211,60	211,55	211,65	211,65	—
Fiorino olandese	611,20	611,20	611,20	611,20	611,20	611,17	611,15	611,20	611,20	—
Franco belga	33,286	33,286	33,265	33,286	33,286	33,28	33,282	33,286	33,286	—
Lira sterlina	2112 —	2112 —	2111 —	2112 —	2112 —	2111,75	2111,50	2112 —	2112 —	—
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1908 —	1910 —	1910 —	1909,50	1909 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese	184,03	184,03	183,50	184,03	184,03	183,71	183,40	184,03	184,03	—
Dracma	10,58	10,58	10,48	10,58	10,58	—	10,57	10,58	10,58	—
E.C.U.	1452,40	1452,40	1451,50	1452,40	1452,40	1452,12	1451,85	1452,40	1452,40	—
Dollaro canadese	1022,50	1022,50	1022 —	1022,50	1022,50	1023 —	1023,50	1022,50	1022,50	—
Yen giapponese	9,24	9,24	9,23	9,24	9,024	9,23	9,23	9,24	9,24	—
Franco svizzero	855,21	855,21	855,50	855,21	855,21	855,10	855 —	855,21	855,21	—
Scellino austriaco	97,91	97,91	97,90	97,91	97,91	97,90	97,90	97,91	97,91	—
Corona norvegese	193 —	193 —	192,90	193 —	193 —	193,07	193,15	193 —	193 —	—
Corona svedese	205,06	205,06	205 —	205,06	205,06	204,98	204,90	205,06	205,06	—
FIM	287,80	287.80	288,25	287,80	287,80	287,85	287,90	287,80	287,80	—
Escudo portoghese	9,765	9,765	9,74	9,765	9,765	9,75	9,74	9,765	9,765	—
Peseta spagnola	10,63	10,63	10,61	10,63	10,63	10,62	10,626	10,63	10,63	—
Dollaro australiano	875 —	875 —	870 —	875 —	875 —	878 —	881 —	875 —	875 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1986

Dollaro USA	1417,875	Lira irlandese	1909,50	Scellino austriaco	96,905
Marco germanico	688,50	Corona danese	183,715	Corona norvegese	193,075
Franco francese	211,60	Dracma	10,575	Corona svedese	204,98
Fiorino olandese	611,175	E.C.U.	1452,120	FIM	287,85
Franco belga	33,284	Dollaro canadese	1023 —	Escudo portoghese	9,752
Lira sterlina	2111,75	Yen giapponese	9,235	Peseta spagnola	10,628
		Franco svizzero	855,105	Dollaro australiano	878 —

Media dei titoli del 14 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	93,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,850
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,650
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,975
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,425
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	100,850
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,050
» » » » 1- 2-1983/87	101,325
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,825
» » » » 1- 6-1983/87	101,875
» » » » 1-11-1983/87	101,950
» » » » 1-12-1983/87	101,650
» » » » 1- 1-1984/88	101,500
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,800
» » » » 1- 4-1984/88	101,050
» » » » 1- 5-1984/88	101,050
» » » » 1- 6-1984/88	101,600
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,850
» » » » 1-10-1983/88	102,275
» » » » 1- 7-1990	99,125
» » » » 1- 8-1990	99 —
» » » » 1- 9-1990	98,800
» » » » 1-10-1990	99,075
» » » » 1-11-1990	103,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 18-12-1990	99,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,175
» » » » 1- 3-1984/91	101,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,450
» » » » 1- 8-1984/91	101,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,600
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,825
» » » » 1- 2-1995	100,550
» » » » 1- 3-1995	98,925
» » » » 1- 4-1995	99,100
» » » » 1- 5-1995	99,425
» » » » 1- 6-1995	99,725
» » » » 1--7-1995	100 —
» » » » 1- 8-1995	99,550
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,650
» » » 12 % 1- 2-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,675
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,050
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	103,175
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1-1-1989	103,800
» » » 12,50% 1-2-1989	103,875
» » » 12,50% 1-1-1990	104,750
» » » 12,50% 1-2-1990	105,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	108,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,600
» » » » 1985/93 9,75%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M14086

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale

Con decreto ministeriale del 31 luglio 1986 è stata approvata la modifica degli articoli 2, 15 e 16 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

86A6400

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1986-87:

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

chirurgia speciale adontostomatologica (biennale);

patologia speciale adontostomatologica;

protesi dentaria (triennale);

parodontologia (biennale);

dermatologia e venerologia (compl. sem.);

statistica sanitaria;

biologia generale applicata agli studi medici;

fisica medica;

microbiologia (fond. sem.);

anestesiologia generale e speciale odontostomatologica (fond. sem.);

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (fond. sem.);

odontoiatria conservatrice (triennale);

patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1986 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

86A6399

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 14 luglio 1986 la società cooperativa «Agricola» a r.l., con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito notaio dott. Vito Carusi in data 21 giugno 1963, repertorio n. 31650, reg. soc. n. 5034, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. di Bari Emanuele, nato a Bari, residente a Bari in via De Giosa, 54.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1986 a società cooperativa di produzione e lavoro «Coop.-Edile» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Massimo Di Paolo in data 9 marzo 1978, repertorio n. 42, reg. soc. n. 1272/78, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissione liquidatore nella persona della sig.ra Maria Morbidelli.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 i poteri conferiti all'avv. Luigi Cristiani, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mincio», con sede in Pavia, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 il dott. Giorgio Grube è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Tradatese, con sede in Tradate, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto dell'11 novembre 1968 in sostituzione del rag. Franco Trotta, che ha rinunciato all'incarico.

86A6325

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

546° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985, alla S.p.a. Agip, con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 ed all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, via G. B. Martini n. 3, è stata accordata in contitolarità paritetica la concessione mineraria di fluidi geotermici per scopi energetici, denominata «Vicenza» in comune di «Vicenza», per la durata di anni trenta.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1986 la concessione della miniera di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre da sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, denominata «Fornaccio Cà del Bosco» in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco e Sostegno, provincia di Vercelli, è stata trasferita ed intestata alla società R.M. - Ricerche minerarie S.r.l., con sede in Lozzolo (Vercelli), via Garibaldi n. 9/A.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1986 la concessione della miniera di feldspati denominata «Cacciano» nei comuni di Curino e Masserano, provincia di Vercelli, è stata trasferita ed intestata alla S.p.a., Sasil, con sede in Brusnengo, via Libertà n. 8.

Con decreto distrettuale 26 agosto 1985 alla ditta Squam - Sabbie quarzose meridionali di Alfredo Pagliei, con sede in Frosinone, corso Repubblica n. 30, è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione per feldspati, argilla per porcellane e terraglie forti, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, denominata «Tulisse Juvat» in territorio del comune di Priverno (Latina).

Con decreto distrettuale 13 maggio 1986 la concessione mineraria di feldspato, denominata «Vesina Valle Streccione» accordata alla Cementifera Sebina S.p.a., con sede in Milano, corso Venezia n. 50, è stata rinnovata fino al 26 marzo 2000 e l'area è stata ampliata ad Ha 82.

86A6329

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di dirigente sanitario - direttore del servizio antitubercolare, presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - direttore del servizio antitubercolare, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine, per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 73 del 21 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

86A6419

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico - perito nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - perito nucleare, per il laboratorio di radioprotezione della quarta unità operativa del P.M.I.P. di Milano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

86A6422

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 68 a:

quattro posti di veterinario collaboratore - area B;
un posto di veterinario collaboratore - area A;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di anatomia-istopatologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario;
un posto di vice direttore amministrativo servizio personale, patrimoniale-legale;
un posto di collaboratore amministrativo del servizio economale;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

86A6421

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

no indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

due posti di operatore tecnico - disinfettore - per il settore igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - geometra - per il settore igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - perito industriale - per il settore igiene pubblica;
due posti di assistente tecnico - perito chimico - per il settore igiene pubblica;
un posto di ingegnere per il settore igiene pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

86A6417

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia toracica a tempo pieno;
un posto di chimico collaboratore del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, con servizio di anatomia patologica;
due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione (periti chimici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Livorno.

86A6420

REGIONE SARDEGNA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine, per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sarda n. 21 del 15 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Olbia (Sassari).

86A6418

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 192 del 20 agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale per le conserve alimentari:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico nella carriera di concetto - ruolo tecnico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di archivista dattilografo - ruolo amministrativo.

Consorzio della bonifica di Latina: Concorso pubblico a tre posti di stenodattilografo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica ed errata-corrige alla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986).

Avviso di rettifica:

nell'art. 9-*bis* (aggiunto dalla legge di conversione), comma 3, sesto rigo, dove è scritto: «... del servizio, *qualora* si produca ...», leggasi: «... del servizio *e non* si produca ...».

Errata-corrige:

nell'art. 14, comma 4-*sexies*, al settimo rigo, dove è scritto: «... all'*altimo* comma ...», leggasi: «... all'*ultimo* comma ...» e al nono rigo, dove è scritto: «... *della* stesso decreto ...», leggasi: «... *dello* stesso decreto ...».

86A6538

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 90.000
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 180.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 75.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 285.000
- semestrale . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 82.000

Abbonamento semestrale . . . L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221